



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Indice

Titolo 1. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	3
Convocazione	3
Validità sedute	3
Svolgimento e coordinamento delle attività	3
Decadenza	3
Dimissioni	3
Titolo 2. Collegio docenti – consigli di intersezione, interclasse, classe	4
Collegio dei docenti	4
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe	4
Assemblea di classe dei genitori	4
Comitato per la valutazione dei docenti	5
Altri organi collegiali – Comitato genitori	5
Titolo 3. Regolamento del Consiglio d’Istituto	6
Convocazione del Consiglio di Istituto	6
Elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Istituto	6
Convocazione del Consiglio di Istituto	6
Validità dell’adunanza del Consiglio di Istituto: discussione, votazione e deliberazione	6
Pubblicità delle sedute	6
Pubblicità degli atti	7

Titolo 1. Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

Convocazione

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai giorni 5, rispetto alla data delle riunioni; in caso di urgenza il preavviso viene ridotto a giorni 3. In caso di particolare e comprovata urgenza, l'organo collegiale può essere convocato telefonicamente o con altro mezzo ritenuto idoneo, con almeno 24 ore di anticipo. La convocazione deve essere effettuata per iscritto e deve indicare analiticamente gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Validità sedute

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Svolgimento e coordinamento delle attività

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con la rilevanza diversa, in determinate materie.

È inoltre possibile lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali d'Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione, Comitato per la Valutazione dei servizi dei Docenti, Assemblee dei genitori dell'Istituto Comprensivo "Morea Tinelli" di Alberobello (BA), così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.) e dell'art. 73 del D.lgs. n. 18 del 17 marzo 2020. Il testo del regolamento è allegato al Regolamento d'Istituto.

Decadenza

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Titolo 2. Collegio docenti – consigli di intersezione, interclasse, classe

Collegio dei docenti

Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal C.D., possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria e il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di primo grado sono composti secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 297 del 16/04/94. Hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare, esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Il Consiglio di Intersezione e di Interclasse e di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico. I suddetti consigli possono essere convocati in seduta straordinaria per iniziativa del Dirigente Scolastico o a seguito di richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Rappresentanti di classe

Ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione della scuola possono partecipare, con diritto di parola, i genitori eletti rappresentanti. I genitori, tramite il rappresentante di classe, possono chiedere, entro i 5 giorni canonici, di inserire all'Ordine del Giorno dei Consigli questioni da trattare.

Assemblea di classe dei genitori

L'assemblea di classe dei genitori può essere convocata dal rappresentante eletto secondo un calendario concordato con il Dirigente Scolastico, il quale deve ricevere formale richiesta almeno con 8 giorni di anticipo. L'autorizzazione sarà data per iscritto, almeno 6 giorni prima della convocazione richiesta, al rappresentante che informerà i genitori. I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità seguenti:

- a. Qualora le assemblee si svolgano nei locali scolastici, l'ordine del giorno, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
- b. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
- c. All'assemblea di classe possono partecipare, con diritto di parola, se lo ritengono opportuno, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti della classe e il Presidente del Consiglio di Istituto. L'assemblea dei genitori non è un ulteriore organo collegiale della scuola, in quanto non ha competenze proprie ed opera al di fuori dell'ordinamento scolastico vero e proprio.

Comitato per la valutazione dei docenti

Il "Comitato per la valutazione dei docenti" ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.

Il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 ha fissato:

(a) la composizione del comitato

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- dura in carica tre anni scolastici;
- è presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

(b) i compiti del comitato:

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor;
- in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Altri organi collegiali – Comitato genitori

Come previsto dall'art.15 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994 può essere costituito il Comitato dei Genitori con lo scopo di favorire la partecipazione dei genitori alle problematiche connesse con le attività scolastiche dei propri figli. Il Comitato ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, previo accordo con il Dirigente. L'eventuale Regolamento del Comitato dei genitori dovrà essere approvato con Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto.

Titolo 3. Regolamento del Consiglio d'Istituto

Convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. La votazione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio stesso. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età. Il Consiglio elegge un Vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Consiglio di Istituto, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto, la Giunta Esecutiva, composta da: un docente, un non docente e due genitori. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche funzione di segretario della Giunta stessa. Ai fini di un necessario coordinamento tra Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto, alle sedute della Giunta Esecutiva, qualora non eletto nella medesima, può partecipare senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di Istituto.

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero su richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio stesso. Copia dell'ordine del giorno deve essere esposta all'albo dell'Istituto Comprensivo.

Validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto: discussione, votazione e deliberazione

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica; in mancanza del numero legale il Consiglio di Istituto non può deliberare. La discussione può trattare solamente le materie che sono state poste all'ordine del giorno. Eccezionalmente si ammette la discussione di argomenti non posti all'ordine del giorno quando dal rinvio ad altra adunanza potrebbero derivare gravi conseguenze, ma a condizione che il Consiglio a maggioranza assoluta deliberi di discuterne. L'ordine di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione, ma può essere modificato a seguito di apposita motivata richiesta del Presidente. Dichiarata chiusa la discussione, possono avere luogo le così dette dichiarazioni di voto. La votazione può essere tacita o palese; deve essere sempre segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. La proclamazione dell'esito delle votazioni sancisce ufficialmente il deliberato del Consiglio di Istituto.

Pubblicità delle sedute

Alle adunanze del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. Non è ammesso il pubblico alle sedute nelle quali si discutano argomenti riguardanti persone. Non è attribuito diritto di parola al pubblico che assiste alle sedute del Consiglio ad eccezione dei rappresentanti invitati espressamente dal Presidente o dal Dirigente Scolastico a partecipare al fine di approfondire i problemi ivi dibattuti. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.43 del D.Lgs. 297/94, deve avvenire tramite affissione all'albo online dell'Istituto Comprensivo mediante estratto, contenente il testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio di Istituto. La copia deve rimanere esposta per un periodo di almeno 15 giorni. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.